



Legge del Fare: la sintesi

La “Legge del Fare” arriva finalmente in Gazzetta, dopo il sofferto iter di approvazione e conversione, esattamente due mesi dopo il varo del Decreto da parte del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento più corposo finora realizzato dal Governo Letta contiene oltre 80 articoli, con disposizioni che comunque necessiteranno di un intervento attuativo.

Tante le misure a favore di cittadini, imprese e professionisti; di seguito una sintesi degli argomenti più interessanti.

| | |
|---|---|
| Multe | Modificato l'articolo 202 del Codice della Strada, con la possibilità per il trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo dovuto per le sanzioni pecuniarie per le violazioni stradali se il pagamento avviene entro 5 giorni (anziché 60) successivi alla contestazione o alla notificazione del verbale. Ciò è possibile solo se per tale violazione non è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida. |
| Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato | Previsti 550 milioni di euro da destinare al sud e 294 milioni alle rimanenti regioni per stabilizzare l'occupazione giovanile. Introdotti sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato giovani tra i 18 ai 29 anni o che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. |
| Rinvio dell'aumento dell'Iva | Rinviata la data prevista per l'aumento dell'aliquota ordinaria IVA, dal 21 al 22%, al 1 ottobre. |
| Aspi | Chi usufruisce della nuova indennità di disoccupazione (Aspi), introdotta dalla riforma Fornero, potrà ottenere un bonus mensile del 50% sul residuo dell'assegno non più percepito dal lavoratore in quanto assunto. |
| Incremento del fondo per il servizio civile | Il fondo per il servizio civile è incrementato di 1,5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni per il 2014. Le risorse saranno prelevate dalle quote dell'8 per mille destinate dai contribuenti allo Stato. |
| Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento | La pubblica amministrazione in caso di inosservanza del termine di conclusione di un procedimento amministrativo per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi (con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici) corrisponde all'interessato a titolo di indennizzo una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. |
| Finanziamenti alle imprese | Le piccole imprese che entro il 2016 acquisteranno anche in leasing macchinari e impianti a uso produttivo, incluse apparecchiature hardware, software e tecnologie digitali, potranno beneficiare dell'aiuto dello Stato, grazie alla Cassa depositi e prestiti che metterà a disposizione degli istituti di credito un plafond per erogare i finanziamenti. |
| Validità DURC | La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni; nel periodo della sua validità potrà essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. |



| | |
|--|--|
| <p>Rilascio del DURC con procedura compensativa</p> | <p>Estesa la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Qualora nel DURC sia segnalata un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Sarà quindi possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione.</p> |
| <p>Semplificazioni in edilizia</p> | <p>Introdotte modifiche alle norme in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma; • proroga validità termini inizio e fine lavori • agibilità parziale <p>e inserite norme relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche • distanza tra le costruzioni e il DM 1444/68 |
| <p>Scia per la modifica della sagoma</p> | <p>Gli interventi edilizi che non rispettano la sagoma degli edifici, a parità di volumetria e nel rispetto dei vincoli, e quelli di ripristino totale o parziale di edifici eventualmente crollati o demoliti, possono essere effettuati mediante SCIA, mentre prima era necessario il permesso di costruire.</p> <p>Restano esclusi da questa semplificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali • le aree individuate con delibera dei Comuni da adottarsi entro il 30 giugno 2014 <p>Nei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico, ecc. le attività sottoposte a SCIA possono essere iniziate 30 giorni dopo la presentazione della domanda.</p> |
| <p>Sicurezza sul lavoro</p> | <p>Previste semplificazioni in materia di adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elevazione da due a cinque uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI • prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare, attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver effettuato la valutazione dei rischi. <p>Sono state introdotte, poi, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese.</p> <p>E' stato, anche, modificato il comma 1, lettera g-bis) dell'articolo 88 del D. Lgs. 81/08 escludendo i piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili, ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08.</p> |